

STATUTO ASSOCIAZIONE LEGA ANTICHI MOTORI - L.A.M.

Art.1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione di volontari denominata LEGA ANTICHI MOTORI - L.A.M.

Art.2 - L'Associazione ha sede legale in Monticelli Brusati (Bs) via Villa 9/b.

FINALITA'

Art.3 - L'Associazione ha carattere culturale ed etico, non può svolgere in alcun modo attività commerciali, è apartitica ed apolitica ed è escluso qualsiasi scopo di lucro effettuato sotto qualunque forma.

Si propone, attraverso tutte le attività utili, di suscitare interesse verso i veicoli storici con riguardo ai mezzi per il trasporto di persone, cose e i mezzi di lavoro in generale.

L'Associazione ha inoltre come fine la valorizzazione dei suddetti veicoli mediante: tutela, promozione, ricerca, acquisizione, conservazione, restauro ed utilizzo di veicoli che hanno rappresentato il trasporto pubblico e privato, di persone e di cose, su strada, su ferrovia, per acqua e per aria, in ambito nazionale, compresi modelli, fotografie, libri, documenti storici, oggetti ed accessori inerenti i vari mezzi di trasporto ed i conducenti degli stessi.

L'associazione si prefigge di instaurare relazioni con Enti, Associazioni ed Organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, aventi scopi analoghi e di rappresentare e tutelare gli interessi degli iscritti.

L'Associazione promuove e organizza raduni, mostre statiche e dinamiche, manifestazioni turistiche per i soci, manifestazioni rievocative, gite sociali, concorsi, convegni, pubblicazioni, materiale audio, video, gadget e quanto utile alla realizzazione e divulgazione dei suoi fini statutari.

Art.4 - La durata massima dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi sia pubblici che privati;
- c) da eventuali lasciti o donazioni;
- d) da ogni eventuale entrata che ne concorra ad incrementare l'attività sociale;
- e) dal patrimonio rappresentativo e divulgativo dell'Associazione.

Art.6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere membri dell'Associazione, indipendentemente dal possesso o meno di veicoli da trasporto, le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi ed i fini. I dati di ciascun socio (Nome, Cognome, quota versata, etc) sono registrati nel Libro dei Soci.

I soci sono suddivisi in:

Soci Fondatori: identificati in quelli che hanno dato vita all'Associazione;

Soci Ordinari: sono quelle persone che, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, chiedono di far parte dell'Associazione mediante domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Essi si impegnano a contribuire attivamente alla vita dell'Associazione secondo gli scopi di cui all'Art. 3.

STATUTO ASSOCIAZIONE LEGA ANTICHI MOTORI - L.A.M.

I Soci Ordinari ed i Soci Fondatori sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura approvata, tempo per-tempo, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote vanno versate entro fine Febbraio di ogni anno.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rimborsabili.

Soci Onorari: sono designati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti nel campo del motorismo storico.

Tutti i nuovi soci devono inoltrare richiesta su apposito modulo. I nuovi soci sono approvati dal Consiglio Direttivo. Solo dopo il provvedimento di ammissione i nuovi soci verseranno la quota, avranno diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali.

L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e potrà cessare per i seguenti motivi:

- per dimissioni, presentate con lettera al Presidente almeno due mesi prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo;

- su delibera del Consiglio Direttivo per:

comportamento contrario alle norme statutarie;

morosità nel versamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

Tutti i Soci maggiori d'età e in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso, hanno diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.7- Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

a) l'Assemblea dei soci.

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, eletti dal consiglio direttivo.

d) il Revisore dei Conti (la nomina è facoltativa).

Art.8 - L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, e ad essa hanno diritto di partecipare tutti i Soci in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente a mezzo lettera inviata ai Soci a mezzo Servizio postale e/o con posta elettronica e/o Fax, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e contenente l'Ordine del Giorno. L'avviso è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Nell'avviso vengono inoltre indicati data e luogo della seconda convocazione.

L'assemblea si intende validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente con votazione a maggioranza semplice dell'assemblea, il Segretario e due Scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è demandato il compito di verificarne la validità prima che si proceda a deliberare.

I soci aventi diritto di partecipare, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea delibera su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno. In particolare, nomina i componenti del Consiglio Direttivo, discute e mette ai voti il Rendiconto Consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), il

STATUTO ASSOCIAZIONE LEGA ANTICHI MOTORI - L.A.M.

Bilancio di previsione e discute e mette ai voti la Relazione del Presidente sull'andamento delle attività dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e devono essere verbalizzate, approvate dall'Assemblea e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, conservate nel Registro delle adunanze.

Art.9 - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su volere della maggioranza dello stesso o qualora ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei Soci in regola con le quote associative e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione con la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e il verbale deve essere redatto da un notaio. Prevedere la nomina di un liquidatore fra i non soci.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 7 membri, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; gli eventuali posti resisi liberi nel corso del quinquennio, saranno coperti dai primi dei non eletti. Ciascun membro del Consiglio non potrà essere rieletto per più di 3 (tre) mandati consecutivi. Non possono essere eletti nel Consiglio due o più membri appartenenti allo stesso nucleo familiare fino al terzo grado di parentela.

Le dimissioni da Consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio e soggette ad approvazione dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, cui spetta in via straordinaria la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento del Presidente.

Il Consiglio procede inoltre alla nomina di un Segretario e di un Tesoriere, anche tra i non soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 5 (cinque) consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In ogni caso non sono ammesse deleghe. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario, firmate dai Consiglieri e conservate nel Registro delle adunanze.

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio, decadranno dalla carica e verranno sostituiti, fino alla scadenza del triennio, dai primi dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei Soci.

Art.11 - Spetta al Presidente dell'Associazione:

- provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- amministrare, con il Consiglio Direttivo, il patrimonio dell'Associazione;
- compiere, in caso di urgenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione riservati all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da ottenere entro due mesi;
- rappresentare l'Associazione in giudizio o nei confronti dei terzi.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere coadiuvato da alcuni soci nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Art.12 - Il Segretario esegue i mandati del Presidente e del Consiglio Direttivo; svolge l'attività di segreteria, mantiene i contatti con i soci e con i simpatizzanti.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo, per un razionale svolgimento delle attività statutarie, può istituire alcune Commissioni, i cui Presidenti prenderanno parte, se richiesti - con compiti consultivi - alle sedute del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un addetto stampa dell'Associazione che dovrà tenere i contatti con giornalisti e fare un'attività di pubbliche relazioni atta a far conoscere l'Associazione. Tale incarico è revocabile in ogni momento.

Art.14 - Le cariche sociali non sono retribuite, ma può essere istituito un rimborso spese deliberato dal Consiglio previa presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute.

Art.15 - Particolari regolamenti appositamente studiati potranno essere redatti per i raduni e le altre attività sociali, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza, assicurativi e disciplinari. Detti regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art.16 - Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Associazione Lega Antichi Motori - L.A.M.

<http://www.legantichimotori.it>